



ORIGINALE

# COMUNE DI CASTAGNARO

PROVINCIA DI VERONA

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE – N. 41 DEL 28-09-2020

*Sessione Straordinaria - Seduta Pubblica - Di Prima Convocazione*

**OGGETTO:**

### COMUNICAZIONE DEL SINDACO

L'anno **duemilaventi** il giorno **ventotto** del mese di **settembre** alle ore **19:00**, nella sala delle adunanze, previa convocazione con avvisi scritti tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio Comunale. All'appello nominale risultano:

TRIVELLATO ANDREA	Presente
FORMIGARO CHRISTIAN	Presente
SORDO NICOLA	Presente
FATTORI PATRIZIA	Presente
BETTARELLO SILVIA	Presente
FORMAGLIO LUCA	Presente
DONELLA ANDREA	Presente
GOZZO STEFANO	Presente
BONETTO STEFANO	Presente
CARMIGNOLA PAOLA	Presente
SEGALA LUCA	Presente
SORDO FRANCESCA	Presente
SORDO GIULIANA	Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale CIRILLO GIOVANNI

Il sig. **TRIVELLATO ANDREA** nella qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopraindicato.

**Copia della presente deliberazione viene trasmessa, a cura dell'Ufficio Segreteria, ai Responsabili degli Uffici appresso indicati che ne accusano ricevuta per l'attuazione come da firma che segue:**

Ufficio Ragioneria: \_\_\_\_\_

Ufficio Proponente: \_\_\_\_\_

Ufficio \_\_\_\_\_: \_\_\_\_\_

Il Sindaco illustra la delibera della Corte dei Conti con la quale sono state fornite al Comune dei suggerimenti in un ottica di controllo collaborativo.

La seduta chiude alle ore 19.37

## COMUNE DI CASTAGNARO

### PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

N.44 DEL 24-09-2020

Oggetto:  
COMUNICAZIONE DEL SINDACO

Area

Allegati: n. \_\_\_\_\_

**PARERI** : Art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
TRIVELLATO ANDREA

IL SEGRETARIO COMUNALE  
CIRILLO GIOVANNI

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE n°672

Certifico io sottoscritto Funzionario incaricato che copia della presente è stata affissa all'albo comunale il giorno 22/10/2020 per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi (art. 124 D.Lgs.n. 267/2000) e vi rimarrà fino al 06/11/2020

Castagnaro, 22/10/2020

IL Funzionario incaricato  
Moretto Rita

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, è stata pubblicata all'albo pretorio del comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza e, ai sensi dell'art.134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, E' DIVENUTA ESECUTIVA il : 1/11/2020

IL Funzionario incaricato  
Moretto Rita

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
CIRILLO GIOVANNI

## Segreteria

---

**Da:** noreply.conte@corteconti.it  
**Inviato:** venerdì 31 luglio 2020 16:10  
**A:** segreteria@comunedicastagnaro.it  
**Oggetto:** ConTe: Notifica invio allegato Delibera n. 108\_2020\_PRSE\_Castagnaro\_R2017-2018 al documento istruttorio Delibera, fase Consuntivo esercizio 2018 , per i seguenti adempimenti normativi Questionari Bilanci, Schemi e allegati di bilancio armonizzato relativo  
**Allegati:** 108\_2020\_PRSE\_Castagnaro\_R2017-2018\_signed-signed\_signed.pdf

Mail proveniente da sistema automatico, si prega di non rispondere a questo messaggio; per eventuali comunicazioni rivolgersi all'assistenza tecnica

-----

Gent.le Presidente del Consiglio Comunale, con la presente La invitiamo a prendere visione dell'allegato Delibera n. 108\_2020\_PRSE\_Castagnaro\_R2017-2018 al documento Delibera, relativo all'/agli adempimenti normativi Questionari Bilanci, Schemi e allegati di bilancio armonizzato per la fase contabile Consuntivo dell'anno 2018 dell'Ente Comune - CASTAGNARO già inviato in data 31/07/2020 con numero protocollo CORTE DEI CONTI - SEZ\_CON\_VEN - SC\_VEN - 0003948 - Uscita - 31/07/2020 - 16:08.

Si comunica, inoltre, che il funzionario referente della Sezione regionale di controllo è MANUELE BAGGIO (indirizzo mail [manuele.baggio@corteconti.it](mailto:manuele.baggio@corteconti.it)), mentre il magistrato responsabile è MARCO SCOGNAMIGLIO.

Distinti saluti,  
Amministrazione del sistema ConTe - Contabilità Territoriale.



*Deliberazione n. 108 /2020/PRSE/Castagnaro (VR)*



REPUBBLICA ITALIANA  
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

*Nell'adunanza del 27 luglio 2020*

*composta dai magistrati:*

Salvatore PILATO	Presidente
Elena BRANDOLINI	Consigliere
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Marco SCOGNAMIGLIO	Referendario, relatore
Giovanni DALLA PRIA	Referendario
Fedor MELATTI	Referendario
Daniela D'AMARO	Referendario
Chiara BASSOLINO	Referendario

\*\*\*\*\*

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL);

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2017/19, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 14/SEZAUT/2017/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2017, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 16/SEZAUT/2018/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2018/20, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 8/SEZAUT/2018/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2018, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 12/SEZAUT/2019/INPR;

VISTA la deliberazione 21/2020/INPR con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2020;

VISTA l'ordinanza presidenziale 50/2019/INPR con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 38/2020 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Relatore, Referendario Marco Scognamiglio;

#### FATTO

La Sezione, nell'ambito delle attività di controllo per l'anno 2020, ha esaminato la documentazione relativa al Comune di Castagnaro, ed in particolare:

- questionari sul rendiconto relativo all'esercizio 2017, sul bilancio di previsione 2018/20 e sul rendiconto relativo all'esercizio 2018, di cui alle relative deliberazioni della Sezione delle Autonomie riportate in premessa;
- relazioni dell'Organo di revisione relative ai rendiconti, di cui al comma 166 dell'art. 1 della legge 266/2005;
- certificazioni del saldo di finanza pubblica per gli esercizi 2017 e 2018;
- schemi di bilancio presenti nella Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP).

## EQUILIBRI DI BILANCIO

La costruzione degli equilibri nei bilanci di previsione 2017/2019 e 2018/2020 rispetta quanto stabilito dal D. Lgs. 118/2011, sia a preventivo che a consuntivo

	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018
Equilibrio di parte corrente	117.229,26	96.976,18
Equilibrio di parte capitale	0,00	13.817,36
Saldo delle partite finanziarie	0,00	0,00
Equilibrio finale	117.229,26	110.793,54

Il risultato della gestione di competenza, al netto delle componenti relative all'avanzo applicato e al saldo del FPV di entrata e di spesa, sia in parte corrente che in parte capitale, nondimeno in considerazione delle partite finanziarie, esprime un valore positivo in entrambi gli esercizi, rispettivamente pari a € 142.803,57 nel 2017 e € 74.055,02 nel 2018.

L'equilibrio di parte capitale risulta garantito nell'esercizio 2018 dall'applicazione di avanzo di amministrazione rispettivamente per € 1.952,00.

Si precisa che l'avanzo è stato applicato nei limiti dell'avanzo determinato nell'esercizio precedente e della sua composizione.

L'Ente rispetta il saldo-obiettivo di finanza pubblica per entrambi gli esercizi, sia in sede previsionale che a rendiconto.

Un'analisi più dettagliata dei dati contabili consente poi di rilevare:

- la presenza al 31/12/2018 di residui attivi del Titolo VI "Accensione prestiti" per € 99.237,86, che risultano pari agli accertamenti effettuati in corso d'anno al medesimo titolo.
- un accumulo di residui attivi derivanti dal titolo IX "Entrate per conto terzi e partite di giro", passati da € 41.835,66 al 1/1/2018 ad € 135.017,25 al 31/12/2018, senza alcuna riscossione in c/residui durante l'anno in esame.
- con riferimento ai residui passivi, una situazione nel corso del 2017 di forte contrazione complessiva degli stessi, tuttavia con superamento della soglia stabilita dal parametro di deficitarietà n. 4 del D.M. 18/02/2013 "*Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente*", (valore dell'indicatore 44,26%), la cui reiterazione appare atipica in vigenza dei nuovi principi contabili e la cui criticità si sarebbe riproposta nel 2018 qualora fosse rimasto immutato parametro deficitario.
- un forte incremento dei residui passivi nell'esercizio 2018, derivante in particolare da un accumulo nel titolo II, circostanza che parrebbe evidenziare la non corretta applicazione del principio contabile di imputazione della spesa nell'esercizio di esigibilità, tenuto anche conto che il FPV di spesa è stato posto pari a zero.

## RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018
Fondo cassa	356.148,59	342.463,44
Residui attivi	1.239.484,36	1.475.748,63
Residui passivi	1.142.340,25	1.290.727,95
FPV <sub>S</sub> - parte corrente	3.456,08	21.607,18
FPVS - parte capitale	36.551,62	0,00
<b>Risultato di amministrazione</b>	<b>413.285,00</b>	<b>505.876,94</b>
Totale accantonamenti	342.968,29	392.545,14
Di cui: FCDE	334.470,14	384.470,14
Totale parte vincolata	49.603,80	65.798,53
Totale parte destinata agli investimenti	9.989,19	23.806,55
<b>Totale parte libera</b>	<b>10.723,72</b>	<b>23.726,72</b>

Tra le quote accantonata e quelle vincolate, si rileva in particolare che l'aumento degli accantonamenti nel corso dell'esercizio 2018 risulta dovuto principalmente al FCDE, mentre per le altre quote vincolate / destinate ad investimenti si rileva un incremento generalizzato.

## CAPACITA' DI RISCOSSIONE

La capacità di riscossione dell'Ente si manifesta con particolare riferimento ai seguenti dati:

	Rend. 2017 Accertamenti (a)	Rend. 2017 Riscossioni (b)	% (b/a)	Rend. 2018 Accertamenti (c)	Rend. 2018 Riscossioni (d)	% (d/c)
Tit.1 residui (iniziali + riacc.)	780.213,89	226.659,45	29,1%	654.515,17	120.282,79	18,4%
Tit.1 competenza	2.163.927,58	2.056.150,78	95,0%	2.205.417,55	2.125.929,78	96,4%
Tit.3 residui (iniziali + riacc.)	622.114,13	184.064,97	29,6%	479.531,84	71.410,69	14,9%
Tit.3 competenza	489.570,54	448.087,86	91,5%	493.023,10	392.680,55	79,6%

L'Organo di revisione non segnala altresì particolari difficoltà in sede di riscossione, come deducibile anche dalla situazione di cassa.

## SITUAZIONE DI CASSA

	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018
Fondo cassa finale	356.148,59	342.463,44
Anticipazione di tesoreria	167.720,43	0,00
Cassa vincolata	46.447,80	23.503,54
Tempestività dei pagamenti	153,53	88,19

Si rileva un valore molto elevato dell'indice di tempestività dei pagamenti in entrambi gli esercizi, sebbene con una significativa diminuzione nel 2018 che, accompagnata dal mancato ricorso all'anticipazione di tesoreria, sembra testimoniare una migliore fluidità della gestione di cassa. Il valore dell'indice genera comunque non poche perplessità circa la gestione delle fasi che sottendono al pagamento dei fornitori.

L'Organo di revisione dichiara la corrispondenza tra le scritture dell'Ente e quelle del Tesoriere. Non vi sono quote di anticipazioni non restituite.

#### **INDEBITAMENTO**

	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018
Debito complessivo a fine anno	2.255.598,57	1.970.870,64

L'Ente dichiara di non avere in essere operazioni di partenariato pubblico-privato e/o di finanza derivata.

Si osserva, inoltre, con particolare riferimento a quanto dichiarato dall'Organo di revisione, che, per gli esercizi 2017 e 2018:

- Il rendiconto è stato approvato nei termini di legge in entrambi gli esercizi
- la trasmissione dei dati in BDAP è avvenuta nei termini per il l'esercizio 2017 e per l'esercizio 2018;
- l'Ente ha gestito in esercizio provvisorio per l'anno 2018, pur rispettando i termini di legge per l'approvazione del bilancio di previsione;
- c'è coerenza nell'ammontare del FPV iscritto nei bilanci degli esercizi 2016-2017-2018 e non si segnalano criticità in ordine alla sua contabilizzazione;
- l'indebitamento rispetta i parametri sanciti dagli articoli 203, 204 e 207 del TUEL, nonché la soglia stabilita dal relativo parametro di deficitarietà;
- non vi sono passività potenziali non coperte da apposito accantonamento di avanzo;
- non sono segnalati debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento;
- la spesa per il personale rispetta i vincoli sanciti dalla normativa vigente;
- è stato costituito il fondo per il salario accessorio entro il 31/12/2018;
- l'Ente ha adottato la contabilità economico-patrimoniale all'1/1/2017;
- nell'effettuare l'analisi dell'assetto complessivo di tutte le partecipazioni possedute, direttamente o indirettamente, l'Ente non ha predisposto un piano per la loro razionalizzazione;
- il sistema informativo non consente di rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra l'Ente e le sue società partecipate.

Si rammenta infine che il Comune di Castagnaro era stato destinatario nei precedenti cicli di controllo delle seguenti deliberazioni:

- Rendiconto 2015 e Bilancio di previsione 2016/2018: deliberazione n. 348/2018/PRSE con cui la Sezione aveva rilevato: il ricorso ad anticipazione di tesoreria di notevole entità; il basso grado di realizzo dei proventi derivanti dalla lotta all'evasione tributaria; l'accumulo di residui attivi correnti del titolo I; lo sfioramento del parametro deficitario n. 4 (residui passivi correnti);
- Rendiconto 2016: deliberazione n. 248/2019/PRSP con cui la Sezione aveva rilevato: il ricorso ad anticipazione di cassa; il basso grado di realizzo dei proventi derivanti dalla lotta all'evasione tributaria; lo sfioramento del parametro deficitario n. 4; la mancata conciliazione debiti-crediti OOPP; il mancato rispetto della tempestività dei pagamenti; un FCDE sottostimato.

In esito agli elementi di potenziale criticità il magistrato istruttore ha esperito apposita istruttoria, chiedendo al Comune, con nota prot. 2053 del 15 aprile 2020 i seguenti chiarimenti:

- **in relazione all'accantonamento per FCDE**, preso atto che l'Organo di revisione ha dichiarato l'applicazione del metodo di calcolo semplificato nel biennio in esame, la Sezione ha verificato se il valore del FCDE fosse pari al valore finale a consuntivo dell'esercizio precedente a cui si aggiunge lo stanziamento di competenza e si sottrae l'ammontare complessivo degli utilizzi, con esito negativo. In entrambi i casi, pur risultando formalmente corretta la costituzione dell'accantonamento, si rileva che esso sconta, a cascata, la sottostima effettuata a rendiconto 2016, rilevata da questa Corte con propria deliberazione n. 248/2019/PRSP. Inoltre, in sede di approvazione dei rispettivi bilanci di previsione l'ente ha stanziato per FCDE il valore costante di 50.000,00 euro in palese contrasto col metodo di calcolo previsto dai principi contabili, che postulano l'iscrizione nel bilancio di previsione in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi crediti che si prevede si fermeranno l'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti;
- **in relazione all'indebitamento**, si chiedevano i necessari chiarimenti in merito all'errore rilevato in merito al riporto dello stock di debito all'1/1/2017, che risulta inferiore a quello esposto rendiconto 2016 per 90.472,94, pur dando atto del rispetto del parametro deficitario n. 7;
- **in relazione alla gestione dei residui**, per i quali si rilevava un buon tasso di smaltimento per i residui passivi correnti nel corso del 2017, anche se si assisteva allo sfioramento del parametro di deficitarietà n. 4, mentre nel 2018 si rilevava una sostanziale stabilità degli stessi, che induceva a ritenere quanto mai atipica la criticità legata alla massa debitoria in vigenza dei nuovi principi contabili, visto che la medesima criticità si sarebbe riproposta nel 2018, qualora fosse rimasto immutato il panel di parametri deficitari.
- **in relazione agli Organismi partecipati**, di relazionare in merito alla criticità, reiterata nei due rendiconti in esame, legata al fatto che il sistema informativo non consente di rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra l'Ente e le sue società partecipate, oltre a quella legata alla circostanza che, nell'effettuare l'analisi dell'assetto complessivo di tutte le partecipazioni possedute, l'ente non ha predisposto un piano per la loro razionalizzazione.

In esito alla ricezione della predetta nota istruttoria, il Comune, con nota n. 2698 del 15/05/2020, oltre a confermare il disallineamento nello stock di debito derivante da un errore materiale, ha fornito i seguenti chiarimenti in merito agli altri aspetti evidenziati:

- quanto all'accantonamento per FCDE, l'ente ha riferito che il suo sottodimensionamento è dovuto alla ridotta potenzialità economica delle annualità passate oltre che ad un eccessivo accumulo dei residui attivi, dovuto alla mancanza di personale. Negli anni 2017 e 2018 l'ente ha provveduto ad accantonare una somma superiore a quella necessaria per l'anno di competenza al fine di recuperare il minor accantonamento pregresso (da qui l'accantonamento costante di 50.000,00 euro). L'ente dichiara di aver preso atto della delibera di questa Corte in data 11 settembre 2019, quando ormai era già stato approvato rendiconto per l'anno 2018; l'obiettivo è quello di raggiungere accantonamento congruo con il rendiconto 2020;
- in merito alle richieste istruttorie legate al mantenimento dei residui attivi del titolo VI e all'accumulo di residui attivi del titolo IX, l'ente ha chiarito che si tratta di un prestito contratto con Cassa depositi e prestiti;
- quanto alla differenza di euro 90.472,94 tra lo stock di debito all'1/1/2017 e quella esposto rendiconto 2016, l'ente ha precisato che si tratta di un disallineamento dovuto a un errore materiale che verrà correttamente identificato in sede di rendiconto 2019;
- quanto alla situazione dei residui sia attivi che passivi, l'ente comunica un miglioramento generalizzato della situazione al 31/12/2019. In relazione invece allo sfioramento del parametro deficitario n. 4, oltre che all'incremento dei residui passivi riscontrato nel 2018, l'ente ha precisato che nel corso degli ultimi 7 anni l'Amministrazione comunale ha provveduto ad analizzare tutte le entrate ancora da incassare e a formulare delle strategie operative per superare il problema della liquidità, oltre a monitorare costantemente la velocità degli incassi, al fine di ridurre il parametro deficitario di cui trattasi. L'ente ha poi esposto analiticamente le strategie adottate per conseguire i risultati evidenziati;
- quanto alle criticità legate agli organismi partecipati, l'ente ha riferito che con DCC n. 12/2017 è stata effettuata la revisione straordinaria delle partecipazioni, di cui al D.Lgs. 175/2016 e che con successive delibere n. 46/2018 e n. 62/2019 sono state effettuate le revisioni ordinarie delle partecipazioni detenute rispettivamente nel 2017 e 2018, precisando poi che non è stato predisposto un piano per la razionalizzazione partecipazioni possedute vista la esiguità delle quote detenute, considerato che non sussistono motivazioni per la loro alienazione. Infine, l'ente ha precisato che il sistema informativo consente di rilevare la movimentazione di somme relativamente ai rapporti finanziari economici patrimoniali tra l'ente le sue partecipate. La criticità legata al fatto che il sistema informativo non consente di rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra l'Ente e le sue società partecipate viene superata, in quanto imputabile ad un errore di compilazione.

#### DIRITTO

Com'è noto, la legge 5 giugno 2003, n. 131, contenente "*Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*" introdusse in maniera innovativa nell'ordinamento forme di controllo cd. "collaborativo" da parte della Corte dei conti nei confronti di Comuni, Province, Città metropolitane e

Regioni, finalizzate alla verifica del rispetto degli equilibri di bilancio da parte delle Autonomie territoriali, in relazione ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

La legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) ha poi previsto, per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, l'obbligo di trasmissione alle competenti sezioni regionali di controllo di una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo, sulla base di criteri e linee guida definiti dalla Corte dei conti (che vi ha poi provveduto elaborando i questionari già richiamati in fatto). Nelle previsioni del legislatore, tale adempimento deve dare conto in particolare del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno e dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, ultimo comma, della Costituzione, e di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo di revisione.

Chiamata a pronunciarsi su dette disposizioni, la Corte costituzionale ha affermato che tale forma di controllo esterno fosse "ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità" concorrendo "alla formazione di una visione unitaria della finanza pubblica, ai fini della tutela dell'equilibrio finanziario e di osservanza del patto di stabilità interno" (sentenza n. 179 del 2007) ritenendo altresì che tale nuova attribuzione trovasse diretto fondamento nell'art. 100 Cost., il quale come noto assegna alla Corte dei conti il controllo successivo sulla gestione del bilancio, come controllo esterno ed imparziale, dovendosi quindi intendere il controllo "sulla gestione del bilancio dello Stato" ivi previsto come oggi esteso ai bilanci di tutti gli enti pubblici che costituiscono, nel loro insieme, la finanza pubblica allargata.

Con il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, i controlli sui bilanci hanno assunto caratteri cogenti nei confronti dei destinatari, ivi prevedendosi, nell'ambito delle verifiche di cui alla citata legge 266/2005, la possibilità di accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno (oggi peraltro superato dalla nuova regola contabile dell'equilibrio di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, e s.m.i.) che comporta per le amministrazioni interessate l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, come statuito dall'art. 148bis del TUEL introdotto con l'art. 3, comma 1, lettera e) del citato d.l. 174/2012.

La ratio che ha caratterizzato questa evoluzione va rinvenuta nella finalità di prevenire o contrastare gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare l'equilibrio del bilancio di cui al novellato art. 81 della Costituzione, riverberandosi tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, con possibile vanificazione della funzione di coordinamento dello Stato finalizzata al rispetto degli obblighi eurounitari (cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 40 del 2014). Ne consegue che tale tipo di sindacato è esercitato nell'interesse dello Stato per finalità che riguardano la finanza pubblica nel suo

complesso, per cui il potere conferito alla Corte dei conti di adottare misure interdittive all'ente appare anch'esso strumentale al perseguimento del rispetto degli obblighi che lo Stato ha assunto nei confronti dell'Unione europea in ordine alle politiche di bilancio.

Posto che peraltro non sono mai state abrogate le disposizioni contenute nelle citate leggi n. 131/2003 e n. 266/2005, si evince che coesiste ad oggi una duplice finalità del controllo finanziario sugli enti locali: da un lato, esso è diretto a rappresentare agli organi elettivi degli enti controllati la reale ed effettiva situazione finanziaria o le gravi irregolarità riscontrate nella gestione dell'ente, in modo tale che gli stessi possano responsabilmente assumere le misure correttive che ritengano più opportune; dall'altro, a fronte di irregolarità capaci di compromettere la stabilità finanziaria dell'ente soggetto a controllo, esso può condurre ai descritti esiti cogenti, al fine di preservare le risorse pubbliche la cui gestione è demandata all'ente assoggettato a controllo.

In tale contesto si inserisce peraltro la riforma operata dal d.lgs.118 /2011 che, in attuazione della delega contenuta nella legge 5 maggio 2009, n. 42, di attuazione del federalismo fiscale di cui all'art. 119 della Costituzione, ha intrapreso il processo di armonizzazione dei sistemi contabili degli enti territoriali e dei loro organismi partecipati, in quanto dalla leggibilità e confrontabilità dei bilanci pubblici dipende la corretta valutazione degli andamenti della finanza territoriale, i cui esiti si riflettono sui conti pubblici nazionali nei termini già descritti.

In considerazione di tutto quanto sin qui osservato, vanno altresì richiamate le linee guida della Sezione delle Autonomie, (già citate nel preambolo: ci si riferisce in particolare alle linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2017, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 16/SEZAUT/2018/INPR ed alle linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2018, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 12/SEZAUT/2019/INPR) ove si è sottolineata l'opportunità di proseguire nel monitoraggio degli istituti più rilevanti del sistema armonizzato, focalizzando l'attenzione su specifici profili gestionali indicativi della capacità di perseguire quella effettiva stabilità di medio-lungo termine. Pertanto, in continuità con il percorso già intrapreso per il passato, ed in conformità alla ormai consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, anche per gli esercizi in esame il questionario ha privilegiato l'analisi degli aspetti principali della gestione, ossia: gestione finanziaria, risultato di amministrazione, indebitamento.

Per quanto sopra esposto, all'esito dell'istruttoria svolta sul Comune di Castagnaro si rilevano i seguenti profili.

#### **Sottostima FCDE**

La Sezione preliminarmente non può esimersi dal ricordare che la veridicità dell'avanzo di amministrazione si verifica in relazione ad una corretta quantificazione dei fondi che lo compongono.

Ciò doverosamente premesso, preso atto che l'Ente, nella determinazione a consuntivo del FCDE c/residui, ha applicato il criterio semplificato introdotto dal D.M. 20/5/2015, la Sezione rileva una quantificazione insufficiente dei FCDE accantonati nei due rendiconti,

per le motivazioni esposte in fatto e tenuto conto del contraddittorio cartolare con l'ente. In tal modo viene confermata la criticità già rappresentata da questa Corte con propria deliberazione 248/2018/PRSP (punto 6 in diritto, rubricato "Ammontare del FCDE che, a fronte dell'entità di residui attivi sopra richiamata, pone dubbi in merito alla effettività dell'avanzo disponibile")

A tale proposito, il Collegio deve allora nuovamente rammentare che gli scostamenti dai principi del D.Lgs. n. 118 del 2011 in tema di armonizzazione dei conti pubblici non costituiscono solamente un vizio formale dell'esposizione contabile, ma risultano strumentali ad una manovra elusiva della salvaguardia degli equilibri del bilancio presidiati dall'art. 81 della Costituzione. La manovra elusiva consiste essenzialmente nel programmare una spesa superiore a quella consentita dalle risorse disponibili nell'esercizio finanziario (Corte Costituzionale, sentenza n. 279 del 2016). Ciò è tanto più vero nel caso di mancata istituzione o insufficiente capienza del FCDE, che ha la funzione di precludere l'impiego di risorse di incerta acquisizione ed è un fondo rettificativo, in diminuzione di una posta di entrata, finalizzato a correggere il valore nominale dei crediti dell'ente in relazione alla parte di essi che si prevede di non incassare in corso di esercizio. Per questo motivo, in parte entrata si iscrive il credito al valore nominale (punto 3.3 dell'allegato 4/2 del d.lgs. n. 118 del 2011), mentre tra le passività si inserisce l'importo di prevedibile svalutazione (art. 46 «Fondo crediti di dubbia esigibilità», del D.Lgs. n. 118 del 2011 e punto 3.3 dell'allegato 4/2 del medesimo decreto), il quale viene accantonato proprio al fine di evitare un risultato di amministrazione negativo a seguito delle eventuali minusvalenze derivanti dalla riscossione dei crediti soltanto parziale. Il punto 9.2 dell'allegato 4/2 prevede che *"Le quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonati. [...] L'utilizzo della quota accantonata per i crediti di dubbia esigibilità è effettuato a seguito della cancellazione dei crediti dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il risultato di amministrazione"*.

Una reiterata sottostima dello stesso potrebbe dunque minare in prospettiva gli equilibri di bilancio, ove l'Ente si trovi a far fronte ad obbligazioni passive senza la necessaria copertura, derivante dal mancato incasso di obbligazioni attive ritenute erroneamente esigibili. Un FCDE sottostimato, in altri termini, genera dubbi circa l'effettività del risultato di amministrazione conseguito.

Si rileva pertanto come opportuno l'impegno assunto dal Comune di raggiungere accantonamento congruo con il rendiconto 2020, in esito al rispetto del quale la Sezione si riserva ogni futura verifica.

#### **Violazione del parametro deficitario n. 4**

Nell'esercizio 2017, come già nel 2015 e nel 2016, risulta violato il parametro di deficitarietà strutturale n. 4 (il medesimo parametro sarebbe stato violato nel 2018 in assenza di modifica del set di indicatori deficitari); la criticità legata alla violazione del suddetto parametro, ovvero la cospicua massa di residui passivi correnti in relazione agli impegni del titolo I, assume maggiore rilevanza alla luce delle acclamate difficoltà nella gestione di cassa dell'ente, palesate dal ricorso ad anticipazioni di Tesoreria nel 2017 per 167mila euro, per un totale di 25 giorni, oltre che dal mancato rispetto dei termini di

pagamento dei debiti dell'ente, dal momento che l'indicatore di tempestività ha assunto il valore di 153,53 giorni nel 2017 e 88,19 giorni nel 2018.

Tale circostanza, reiterata nel tempo, richiede la massima attenzione da parte dell'Ente in ordine alle misure organizzative atte ad assicurare le disponibilità liquide che consentano il tempestivo pagamento dei creditori. Si sottolinea in proposito che mancato rispetto dei termini di pagamento comporta per il Comune il dovere di individuare ed attuare misure specifiche finalizzate ad assicurare il tempestivo pagamento dei creditori e consente al creditore di ottenere, a carico del bilancio comunale, consistenti interessi legali di mora.

Con specifico riferimento alla situazione dei residui passivi correnti, è da sottolineare come essi concorrano a formare il risultato di amministrazione (vedasi anche art. 21 del D. Lgs n. 170 del 2006, norma che seppur abrogata dal D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 era vigente nel 2013 e il cui principio risulta recepito nel citato decreto - art. 190 del TUEL).

#### **Basso grado di riscossione dei residui attivi afferenti ai titoli I e III**

Dall'esame della documentazione versata in atti, emerge inoltre un basso tasso di riscossione in c/residui dei residui attivi afferenti ai titoli I e III, come evidenziato nella tabella della sezione "Capacità di riscossione". Pur prendendo atto di quanto asserito dall'ente in sede di risposta alle richieste istruttorie circa il costante miglioramento il tasso di riscossione dei residui attivi ed alla diminuzione del loro stock, la Sezione non può che rinnovare le proprie raccomandazioni in merito all'esigenza di operare una rigorosa ed attenta verifica delle voci classificate nei residui attivi correnti, finalizzata a mantenere in bilancio solo quelle poste per le quali la riscossione possa essere prevista con ragionevole certezza, pur con le cautele già evidenziate in merito alla congruità dell'accantonamento per FCDE.

#### **Mancata predisposizione del piano di razionalizzazione**

La Sezione rileva che la mancata predisposizione di un piano per la razionalizzazione degli organismi partecipati, pur avendo l'ente effettuato l'analisi dell'assetto complessivo di tutte le partecipazioni possedute, costituisce un inadempimento, anche considerato l'esiguità delle quote detenute e che non sussistono, a quanto riferito dall'ente, motivazioni per la loro alienazione.

Per quanto attiene tale profilo la Sezione, in relazione al complesso rapporto che si pone, a legislazione vigente, tra ente locale e organismi comunque partecipati, ritiene che sia necessario sottolineare in linea generale che l'utilizzo di risorse pubbliche impone particolari cautele e obblighi in capo a tutti coloro che, direttamente o indirettamente, concorrono alla gestione di tali risorse, radicandone pertanto sia la giurisdizione che il controllo della Corte dei conti.

I suddetti obblighi e cautele sono inscindibilmente connessi alla natura pubblica delle risorse finanziarie impiegate e, pertanto, non vengono meno neanche a fronte di scelte politiche volte a porre a carico degli organismi partecipati, e dunque indirettamente a carico degli enti locali che partecipano al capitale di tali società, i costi di attività e servizi che, sebbene non remunerativi per il soggetto che li svolge, si prefiggono tuttavia il perseguimento di obiettivi di promozione economica e sociale a vantaggio dell'intera

collettività.

In tale prospettiva, l'intera durata della partecipazione deve essere accompagnata dal diligente esercizio di quei compiti di vigilanza (es., sul corretto funzionamento degli organi, sull'adempimento degli obblighi contrattuali), d'indirizzo (es., attraverso la determinazione degli obiettivi di fondo e delle scelte strategiche) e di controllo (es., sotto l'aspetto dell'analisi economico finanziaria dei documenti di bilancio) che la natura pubblica del servizio (e delle correlate risorse), e la qualità di socio comportano, nel rispetto diligente degli adempimenti imposti dal quadro normativo vigente.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in base alle risultanze della relazione resa dall'Organo di revisione, esaminato il questionario sul Rendiconto per l'esercizio 2017, sul Bilancio di previsione per gli anni 2018/20 e sul Rendiconto per l'esercizio 2018 del Comune di Castagnaro (VR):

- rileva la sottostima del FCDE nelle due annualità oggetto di esame e raccomanda un maggior rigore nel calcolo del FCDE, al fine di dare adeguata copertura ai residui attivi che presentano un insito grado di incertezza in fase di riscossione;
- rileva lo sfioramento del parametro deficitario n. 4 al termine dell'esercizio 2017 e rileva che l'indicatore della tempestività dei pagamenti nel 2017 ha assunto il valore di 153,53 giorni e nel 2018 di 88,19 giorni, pertanto richiama ancora una volta l'Ente a procedere senza indugio agli adempimenti previsti dalla legge in materia, attuando tutte le misure necessarie;
- rileva che l'ente, nell'effettuare l'analisi dell'assetto complessivo di tutte le partecipazioni possedute, direttamente o indirettamente, non ha predisposto un piano per la loro razionalizzazione;
- raccomanda la corretta applicazione dei principi contabili nei termini esposti nella parte motivazionale;
- rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Copia della presente pronuncia sarà trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te, al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Castagnaro (VR).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 27 luglio 2020.

Il Magistrato relatore

Il Presidente

F.to digitalmente Marco Scognamiglio

F.to digitalmente Salvatore Pilato

Depositata in Segreteria il 31 luglio 2020

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA

F.to digitalmente Dott.ssa Letizia Rossini